



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **AVVISO SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**

Si avvisano i soggetti autorizzati alla diffusione ai sensi dell'art. 23 della Delibera n. 353/11/CONS (fornitori di servizi media audiovisivi - SMAV), tenuti a comunicare il numero dei programmi e il bacino di diffusione, che il Consiglio dell'Autorità ha approvato, in data 28 maggio 2014, la Delibera N. 257/14/CONS, concernente "Modifiche all'articolo 23, comma 3, dell'allegato A alla Delibera N. 353/11/CONS", recante "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale".

Attraverso tale provvedimento, l'Autorità ha introdotto una semplificazione amministrativa nel processo annuale di comunicazione dei dati di cui all'art. 23, comma 3 dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

A partire dalla data di pubblicazione di tale Delibera, i soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare le informazioni di cui all'art. 23 della comma 3 dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS unicamente attraverso gli adempimenti di comunicazione annuale e di variazione nei confronti del Registro degli operatori di comunicazione, di cui alla delibera n. 666/08/CONS.

Si ricorda che ogni qualvolta si verificano variazioni relative al numero di programmi autorizzati e al bacino di diffusione, i soggetti sono tenuti a comunicarle attraverso una comunicazione di variazione al Registro Operatori della Comunicazione (R.O.C.) (<http://www.agcom.it/adempimenti-roc>) entro il termine massimo di 30 giorni dall'avvenuta variazione.

La modulistica online (moduli n. 22 o n. 24, a seconda delle caratteristiche del soggetto) richiede la compilazione di un modello per ogni testata o marchio editoriale. Il nuovo modello viene generato premendo il tasto "aggiungi modello", che è poi possibile compilare online.

In via di prima applicazione, le variazioni intercorse dal 1° luglio 2013 sino alla data di pubblicazione del presente avviso dovranno essere comunicate, secondo le predette modalità, entro il 30 giugno 2014. I soggetti che hanno aggiornato la propria posizione nel Registro nel 2013, e che da allora non hanno modificato

**numero di programmi e bacino di diffusione, non devono effettuare nuove comunicazioni di variazione.**

**La vigilanza sul rispetto del tetto al numero di programmi trasmessi da ciascun soggetto verrà espletata avvalendosi delle informazioni presenti nel R.O.C., aggiornate secondo le previsioni di cui sopra.**